

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE**

COMUNE DI POLLEIN * COMMUNE DE POLLEIN**

Data : 04/08/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22

OGGETTO: Riapprovazione aliquote IMU 2020

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di agosto alle ore diciannove e minuti trenta - convocato in forma telematica - si è riunito, nel Salone Conferenze della Grand Place, il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione.-

Intervengono alla seduta i Signori Consiglieri :

COGNOME e NOME	PRESENTE
FILIPPINI ANGELO - Sindaco	Si
MAGARINI ENZO PACIFICO - Consigliere	Si
PERRIER LUCA - Consigliere	Si
BORBAY DENISE - Consigliere	Si
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere	Si
MILLET MAURA cgt PELLISSIER - Consigliere	Si
DALBARD ALINE - Consigliere	Giust.
ARLIAN EDY ITALO - Consigliere	Si
CANESTRELLI CRISTIANA - Consigliere	Si
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere	Giust.
MANELLA GIANCARLO - Consigliere	Si
OLIVO MARCO - Consigliere	Si
ROMAGNOLI ENRICO - Consigliere	Si
ROSSI SAMANTHA - Consigliere	Si
DONATO STEFANO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	3

Dei quali giustificano l'assenza: Tutti

Assume la presidenza il Sindaco **FILIPPINI ANGELO** assistito dal Segretario Comunale Sig.ra **YOCCOZ Eliana**.-

IL PRESIDENTE

ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: Riapprovazione aliquote IMU 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

DATO ATTO che il decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2020 ha previsto il differimento al 30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 138 DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone il differimento del termine di approvazione del bilancio e delle tariffe 2020 al 30 settembre;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 740 della L. 160/2019 ed equiparati all'abitazione principale Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 740 della L. 160/2019	Esclusi dall'IMU 5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

CONSIDERATO che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente **per via telematica entro il 14 ottobre 2020**, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

CONSIDERATO che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui all'art. 107 comma 6 del Decreto legge 17.03.2020 il quale differisce il termine per l'approvazione delle tariffe 2020 al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che, nel 2019, il Comune aveva previsto l'applicazione sia dell'IMU che della TASI, sulla base delle seguenti aliquote così come confermato anche per l'anno 2020 con deliberazione consigliere n. 45 del 20/12/2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Dettaglio	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli o incolti	Esclusi dall'IMU
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Dettaglio	Aliquote
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.	Esclusi TASI (proprietario e occupante)
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,7 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,7 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,7 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,7 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale	esclusi TASI
Aliquota per fabbricati ubicati nelle frazioni alte del Comune (Tsichetta, Lea Ayeuttès, Chenoz, Terreblanche, Gorettaz, Rongachet, La Barma, Marchaussy, Tissonière, Arpisson)	0,4 per mille
Immobile merce	0,7 per mille

CONSIDERATO che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale propone al Consiglio di applicare un'aliquota inferiore pari a 7,85 per mille (7,60 per mille relativa alla "EX IMU"+0,25 per mille relativa alla "EX TASI" uguale per tutte le categorie);

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 21/07/2020 e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal segretario comunale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

VISTA la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti: n. 12;

votanti: n. 9;

astenuiti: n. 3 (minoranza);

voti a favore: n. 9;

voti contrari: n. --;

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Dettaglio	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 740 della L 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 740 della L 160/2019	4,25 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Esente
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,25 per mille
Terreni agricoli	Esente
Aree edificabili	7,85 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,85 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Altri fabbricati	7,85 per mille
fabbricati ubicati nelle frazioni alte del Comune (Tsichetta, Lea Ayeuttes, Chenoz, Terreblanche, Goretta, Rongachet, La Barma, Marchaussy, Tissonière, Arpisson)	7,85 per mille
Immobili inagibili o in ristrutturazione	7,85 per mille

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

DI RISERVARSI, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

DI CONFERMARE che, ai sensi dell'art. 15*bis* D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, **da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020**, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al CELVA e al Servizio Associato Tributi via PEC.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FILIPPINI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to YOCCOZ Eliana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi, 11/08/2020, all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce l'articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Pollein, li 11/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to YOCCOZ Eliana

DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1, della L.R. n. 54/98 e successiva modificazione la presente deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione.

Pollein, li 11/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
YOCCOZ Eliana

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Pollein, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
YOCCOZ Eliana
